

Avv. Gianfranco Passalacqua
Via G.Vitelleschi 26, 00193, Roma
06.32.35.473 – fax 06.32.54.18.36

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sede di Roma

RICORSO

Proposto dai Sig.ri: BERNI Roberto, BERRETTONI Elena, BERTACCHI Francesca (c.f. BRT FNC 59T 46A 944R), BIAGI Stefania, BIANCHI Santa Fausta, BUDA Pieluigi, CABRINI Carlo, CAMPELLI Paola Vigilia, CANCELLIERI Giovanni, CAPITANI Rosalba, CAVALIERI Alessandra, CHIAVELLI Vincenzina, CIOCI Villa, CODELUPPI Marzia, COPPA Marcella, DELNEVO Maria Grazia, DI CARLO Giampietro, FABBRI Orietta, FALDUTO Carmela Maria, FANTUZZI Cristina, FAVALI CICOGNANI Isabella, FERRARI Alessandra, FERZETTI Ester, FIACCOLA Maria Grazia, FIORILLO Domenico, GHELLI Rossano, GHINELLI Daniela, GIALDINI Maria Grazia, GNERRI Elisabetta, LEANDRI Alfio, LOMBARDO Marcello, MALVISI Marilena, MAMBRIANI Olimpia, MARASINI Monica, MARRUSO Teresa, MARSELLI Roberto, MATTURRO Stefano, MELEGARI Elisabetta, MELENI Maura, MINELLI Carolina Anna, PACI Elsa, PALAZZO Giovina, PASSARETTI Apollonia, PEDAGNA Giuseppina, PICCIONE Paola, PROIA Josephine, PUGLIESI Angela Maria Gemma, RICCI Vincenzo, SALTINI Fiorella, SATTA Michela, SAVIOTTI Ivana, SEBASTIANELLI Rosina, SIMEONE Teresa, SOLIMENE Maria Giovanna, TADDEI Rosella, TADDIA Angela, TIRELLI Elena, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Passalacqua e dall'Avv. Guglielmo Calcerano, come da procure in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Passalacqua, in Via Giovanni Vitelleschi n. 26, 00193, Roma (Studio Legale Passalacqua & Luzon Avvocati).

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, difesa e rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso gli Uffici della medesima, in Via dei Portoghesi n. 12, Roma.

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, presso la sede legale di Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145, Roma.

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione centrale del personale, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, presso la sede di Via Giorgione n. 159, 00147, Roma.

PER L'ANNULLAMENTO

Dei seguenti atti:

1) Provvedimento Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale, Ufficio Selezione e Inserimento, prot. n. 2009/193306 del 24 dicembre 2009 e relativi Allegati (doc. 1), recante “*Procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profili funzionario, funzionario informatico, funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti*”, pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, del **29 dicembre 2009**, a firma del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Dott. Attilio Befera.

Nonché, per quanto di interesse:

2) DPCM 26 ottobre 2009, recante autorizzazione all'avvio della procedura;
3) Accordi con le Organizzazioni Sindacali del 19 luglio 2007, 30 luglio 2007, 30 novembre 2007, 24 aprile 2008, 22 maggio 2008 e 17 dicembre 2009;

Nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

FATTO

1. Con distinte determinazioni adottate nel mese di luglio 2001, l'Agenzia delle Entrate indiceva una serie di procedure selettive riservate al personale interno, articolate su base regionale, per il passaggio dall'Area B, posizioni B1, B2 e B3 (oggi Seconda Area Funzionale), all'Area C, posizione C1 (oggi Terza Area Funzionale, fascia retributiva F1) .

In particolare, con determinazione prot. n. 139324/01 del 26.07.2001, poi modificata con successivo provvedimento prot. n. 158625 del 12.09.2001 (**doc. 2**), era indetta procedura di passaggio all'Area C, posizione C1, per il profilo informatico, mentre con determinazione prot. n. 139326/01 del 26 luglio 2001, poi modificata con atto prot. n. 158625 del 12.09.2001 (**doc. 3**), era indetta procedura di passaggio all'Area C, posizione C1, per il profilo amministrativo-tributario.

2. I ricorrenti odierni hanno tutti partecipato alle suddette procedure di riqualificazione bandite nel 2001, risultando, all'esito delle prove e dell'esame finale, idonei ai fini dell'attribuzione della posizione economica C1, Area C, come da provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali della procedura, adottati nei mesi di gennaio-febbraio 2007 (**doc. 4/a** e seguenti).

Alcuni tra i ricorrenti odierni, peraltro, conseguivano un punteggio di merito tale da collocarli altresì in posizione utile ai fini dell'assegnazione di uno dei posti a concorso.

3. Le sopra richiamate graduatorie finali della procedura di passaggio all'Area C, adottate nei primi mesi del 2007, erano oggetto di immediate e parziali modificazioni da parte dell'Amministrazione, volte ad avvantaggiare ulteriormente i concorrenti appartenenti alla posizione economica B3, ed erano conseguentemente impugnate in sede giurisdizionale amministrativa, con distinti ricorsi, da alcuni candidati appartenenti alle posizioni B1 e B2.

Le censure formulate si incentravano sul fatto che l'Amministrazione, in applicazione di asseriti principi di rango costituzionale, aveva dapprima ammesso alla selezione alcuni candidati B3 che – secondo la *lex specialis* concorsuale – erano sprovvisti di idoneo punteggio per titoli ed anzianità e, successivamente, aveva altresì accordato ai medesimi candidati B3 una posizione privilegiata nell'ambito delle dette graduatorie degli idonei, prescindendo dal punteggio maturato dai concorrenti all'esito delle prove (cfr. verbali d'intesa sindacale del 1° agosto 2003 e del 12 gennaio 2007, **doc. 5/a** e **5/b**).

4. Con una serie di decisioni adottate a partire dal mese di settembre 2009 – sostanzialmente confermate delle pronunce precedentemente rese dai Tribunali amministrativi investiti della questione – il Consiglio di Stato sanciva l'illegittimità della prassi seguita dall'Agenzia delle Entrate (nonché da altri rami dell'Amministrazione finanziaria, con riferimento ad altre analoghe procedure), confermando la piena legittimità delle procedure selettive indette nel 2001.

In particolare, il Consiglio di Stato dichiarava illegittima ogni modificazione apportata alla disciplina concorsuale nelle more di svolgimento della procedura selettiva, nonché l'illegittimità delle modificazioni apportate alla graduatoria finale degli idonei, finalizzate ad anteporre i concorrenti B3 ai concorrenti B1 e B2, in spregio del punteggio di merito da questi maturato all'esito delle prove.

5. Si richiama sul punto ampio stralcio di decisione resa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate: *"le norme sopravvenienti non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (cons. St., IV, 6 luglio 2004) e detto principio ha valore assoluto, neanche superabile dall'intenzione di adeguarsi a pronunce della Corte Costituzionale (Cons. St., VI, 12 giugno 2008, n. 2909); né in contrario rileva il fatto che nell'area B esistano tre posizioni (B1, B2 e B3), in quanto le stesse hanno una ragione prevalentemente economica e descrivono un livello omogeneo di competenze, mentre è solo con il passaggio di area che si realizza una progressione verticale con acquisizione di un livello giuridico superiore (...) non può fondatamente invocarsi l'applicazione dell'accordo sindacale sottoscritto in data 1 agosto 2003, sia perché esso non prevede affatto la precedenza poi applicata, sia perché riserve, precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego sono benefici che possono essere attribuiti unicamente dalla legge o dai suoi atti normativi di attuazione (cfr. D.Lvo 30 febbraio 1993 n. 29, art. 41, comma 1, lett. c), non anche in via pattizia" (Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5829; conformi, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5046/2009; Cons. Stato, Sez. IV, n. 6022/2009; TAR Lazio, Sede di Roma, nn. 12322/08, 12323/08, 2/2009; TAR Emilia Romagna, Sede di Bologna, n. 1984/2008; TAR Puglia, Sede di Bari, n. 2658/2008; TAR Liguria, n. 1309/2008)*

6. Pur a seguito della fissazione dei suddetti principi da parte del Consiglio di Stato, l'Amministrazione resistente non procedeva alla immediata e definitiva contrattualizzazione nella posizione C1, Area C (oggi, F1, Terza Area) di tutti i candidati idonei risultati vincitori, secondo ordine decrescente di punteggio di merito.

7. Inopinatamente, l'Agenzia delle Entrate si determinava invece a bandire una nuova procedura selettiva interna di passaggio dalla Seconda Area (già Area B), alla Terza Area, fascia retributiva F1 (già Area C, posizione C1), per la copertura di complessivi 2000 posti, profilo di funzionario, funzionario informatico e funzionario tecnico.

In altri termini, nel momento in cui l'Amministrazione avviava una nuova procedura di passaggio alla Terza Area funzionale (indetta con provvedimento del 24.12.2009, pubblicato il 29.12.2009), la pregressa procedura selettiva non risultava di fatto ancora conclusa: l'Amministrazione, infatti, non ha ad oggi ancora provveduto a contrattualizzare in via definitiva nella posizione F1, Terza Area (già C1, Area C) tutti i candidati idonei collocatisi in posizione utile all'esito della procedura del 2001, né tantomeno ha provveduto a far scorrere le medesime graduatorie degli idonei, al fine di utilizzare i medesimi (tra cui gli odierni ricorrenti) al fine di coprire l'accertato fabbisogno di personale nella Terza Area funzionale.

8. I provvedimenti impugnati, tra cui il provvedimento Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale, Ufficio Selezione e Inserimento, prot. n. 2009/193306 del 24 dicembre 2009 e relativi Allegati, di indizione del bando della nuova "Procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profili funzionario, funzionario informatico, funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti", sono illegittimi per i motivi di seguito indicati.

DIRITTO

1. Violazione degli artt. 3, 51, e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione di legge e regolamento, con particolare riferimento all'art. 12 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102; all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14, alla Legge n. 244/2007 nonché alla Legge n. 296/2006. Violazione dell'art. 3, Legge 7 agosto 1990 n. 241. Irragionevolezza, illogicità, difetto di imparzialità, difetto assoluto di motivazione, ingiustizia manifesta.

1.1 Gli odierni ricorrenti sono tutti risultati idonei all'esito di procedure selettive interne indette dall'Agenzia delle Entrate, finalizzate al reclutamento di personale da inquadrare nell'Area funzionale C, posizione C1 (oggi, Terza Area, F1).

L'idoneità dai medesimi conseguita è attestata dalle graduatorie che l'Amministrazione ha approvato nei mesi di gennaio-febbraio 2007 (**doc. 4/a** e ss).

Peraltro, con riferimento alla posizione dei concorrenti che nel 2001 parteciparono alla procedura di passaggio all'Area C quali candidati inquadrati nelle posizioni B1 e B2 (categoria in cui rientrano gli odierni ricorrenti), la piena validità dell'idoneità da

questi conseguita è stata confermata dalle numerose pronunce giurisdizionali sopra richiamate, le quali hanno invece sancito l'illegittimità dell'ammissione in soprannumero alle selezioni dei candidati B3 sprovvisti di idoneo punteggio per titoli ed anzianità.

E' pertanto da considerare gravemente illegittima l'indizione da parte dell'Amministrazione resistente – in data 29 dicembre 2009, nella vigenza triennale delle graduatorie adottate nel 2007 – di una procedura di reclutamento di personale da inquadrare nella posizione Terza Area, F1 (già Area C, C1) totalmente nuova, in difetto del previo scorrimento delle sopra richiamate graduatorie, nonché in difetto di qualsiasi adeguata motivazione, atta a giustificare la condotta seguita.

E' appena il caso di osservare che, nel caso in esame, non solo non si è dato luogo allo scorrimento delle pregresse graduatorie degli idonei, prima di procedere all'indizione di una nuova procedura per la copertura di 2000 posti: invero, le dette graduatorie risultano ad oggi del tutto inattuata, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha neppure provveduto a contrattualizzare in via definitiva nella posizione F1, Terza Area funzionale tutti i candidati B1 e B2 risultati idonei e collocatisi in posizione utile all'esito della selezione bandita nel 2001.

Con la pubblicazione del bando di cui al provvedimento prot. n. 2009/193306, l'Amministrazione ha dunque inteso dare corso ad una nuova procedura selettiva, che sostanzialmente riproduce quella indetta nel 2001 ed è indirizzata alle medesime professionalità ed alla medesima platea di concorrenti (cioè, al personale interno), pur in presenza di un consistente numero di dipendenti già risultati idonei ai fini dello svolgimento delle mansioni proprie della qualifica Terza Area, F1, e titolari di una legittima aspettativa allo scorrimento della propria graduatoria.

Evidente è dunque la lesione sia dei principi di efficienza, buon andamento e ragionevolezza – in considerazione delle notevoli spese che la P.A. dovrà sopportare per l'espletamento della nuova procedura – sia la violazione del principio di non discriminazione – in considerazione del mancato utilizzo, ai fini della copertura dei posti a concorso, degli odierni ricorrenti, candidati risultati idonei nell'ambito della pregressa procedura selettiva.

1.2 Vale richiamare, sul punto, recente ed articolata pronuncia del giudice amministrativo: *“Quando (...) viene contestata la conformità a legge del potere di indizione di nuovo concorso di progressione per passaggio da una area funzionale*

all'altra, in presenza della graduatoria di uno precedente ancora efficace, l'interessato chiede tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, con la conseguenza che la tutela deve essere accordata dal giudice amministrativo (...) L'istituto dello "scorrimento della graduatoria", presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto vacante bandendo un nuovo concorso o occupando lo stesso attraverso altre procedure (mobilità, trasferimenti ovvero scorrimenti di graduatorie di concorsi) (...) Se l'amministrazione resta libera di decidere al riguardo (...) la sua determinazione deve sempre rispettare i principi d'imparzialità e buon andamento. Difatti, la possibilità di utilizzare le graduatorie anche oltre i termini e le modalità prefissate nella singola procedura concorsuale, dà concreta attuazione al principio costituzionale del buon andamento della p.a. (art. 97 cost.) e risponde a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante risultato idoneo in soprannumero alla copertura effettiva del posto involgendo anche l'interesse pubblico alla corretta gestione della finanza pubblica. Per questo motivo (...) i principi generali che informano il procedimento amministrativo impongono una congrua e puntuale motivazione al riguardo. Deve ritenersi allora illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241, che sancisce l'obbligo della motivazione, il provvedimento, con cui quale l'Amministrazione bandisce un nuovo concorso senza tenere conto del risultato di una precedente e omologa selezione e senza una motivazione in ordine al mancato previo scorrimento della precedente graduatoria ancora valida ed efficace. (...) Nella specie, la determinazione impugnata non contiene alcuna motivazione attestante l'avvenuta ponderazione dell'interesse pubblico alla sana gestione delle risorse pubbliche le quali, con tutta evidenza, risulteranno maggiormente gravate dall'espletamento di una nuova procedura concorsuale; al pari, neppure è preso in considerazione l'affidamento ingenerato fra quanti abbiano conseguito l'idoneità nel precedente concorso. L'assenza di motivazione è tanto più evidente ove si rifletta che la procedura da ultimo indetta è identica a quella di poco precedente in punto di requisiti di ammissione, elementi di valutazione, criteri di formazione delle graduatorie, cosicchè neppure potrebbe implicitamente trarsi una adeguata giustificazione nella necessità di procedere all'accertamento di requisiti selettivi ulteriori e diversi" (TAR Lombardia, Sede di Milano, Sez. III, 15 settembre 2008, n. 4073).

Nel caso oggi sottoposto all'attenzione di Codesto Tribunale Amministrativo ricorrono tutti gli indici sintomatici di illegittimità evidenziati dalla sopra citata pronuncia: la totale assenza di motivazione nel provvedimento che indice ed approva la disciplina della procedura selettiva; la presenza di una graduatoria ancora valida ed efficace (approvata nel 2007) al momento dell'indizione della nuova selezione (nel 2009); l'esigenza del contenimento della spesa pubblica; la sostanziale identità degli scopi e della disciplina delle due procedure concorsuali; la lesione dell'affidamento maturato dai candidati risultati idonei all'esito delle procedure indette nel 2001.

1.3 Proprio con riferimento a tale ultimo profilo – la lesione del legittimo affidamento ingenerato nei concorrenti risultati idonei all'esito della procedura indetta nel 2001 – la condotta tenuta dalla P.A. appare afflitta da particolarmente grave illegittimità.

Le graduatorie che hanno sancito l'idoneità dei ricorrenti odierni alla copertura della posizione C1 sono intervenute a ben sei anni di distanza dalla pubblicazione del relativo bando e, peraltro, sono rimaste – sino all'emanazione delle sopra richiamate pronunce da parte del Consiglio di Stato – sostanzialmente inattuato: al pregiudizio consistente nel precludere ai ricorrenti l'accesso alla posizione C1, Area C mediante scorrimento si aggiunge dunque l'ulteriore danno derivante dal fatto che, nel caso specifico, l'Amministrazione ha di fatto paralizzato per circa otto anni le legittime aspettative di carriera dei ricorrenti.

Tale circostanza, che avrebbe dovuto semmai condurre a valorizzare la posizione acquisita dagli odierni ricorrenti, al fine di coprire almeno una parte dei 2000 posti oggi messi a concorso, non è stata invece minimamente presa in considerazione.

In sostanza, proprio nel momento in cui si materializzava di fatto la possibilità per i ricorrenti di usufruire dello scorrimento delle graduatorie, l'Amministrazione ha ritenuto di procedere alla copertura delle vacanze in organico mediante indizione di una procedura che si presta a vanificare tale legittima aspettativa.

Pertanto, nel caso di specie la lesione dell'affidamento maturato dai ricorrenti appare particolarmente grave e discriminatoria.

1.4 Ne discende che, in difetto del previo scorrimento delle graduatorie degli idonei della procedura selettiva indetta nel 2001, e della previa contrattualizzazione dei medesimi, il provvedimento prot. n. 2009/193306 di indizione della nuova procedura di passaggio alla Terza Area funzionale, posizione F1, è da considerare illegittimo.

2. Violazione degli artt. 3, 51, e 97 della Costituzione. Irragionevolezza, illogicità, difetto di imparzialità, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta.

2.1 Per i motivi precedentemente esposti non può non essere altresì sottolineata l'illegittimità del bando prot. n. 2009/193306 anche sotto il profilo del contenuto sostanziale della *lex specialis* di gara, nella parte in cui prevede, quale punteggio da attribuire al titolo consistente nell'aver conseguito "idoneità in procedure concorsuali per l'accesso alla terza area funzionale" un punteggio pari ad appena 2 punti, **fino ad un massimo di punti 2** (così l'art. 5, punto 15, lettera *d*) del bando) laddove è al contempo stabilito che "*l'esperienza professionale complessivamente maturata presso l'Agenzia nella seconda area funzionale, nelle fasce retributive F3, F4 o F5 (...) è valutata punti 2 per ciascun anno*" (art. 5, punto 3) fino a un massimo di 24 punti (art. 5, punto 10), ovvero che per "*incarichi relativi a posizioni organizzative e incarichi di tutor nel percorso di inserimento dei funzionari neo assunti*" sia attribuito coefficiente pari a 0.5 punti per ciascun incarico, fino a un massimo di 1,5 punti.

E' evidente l'irragionevolezza e la discriminatorietà dei criteri di valutazione dei titoli professionali dei candidati compiuta dal bando: la più che significativa circostanza di essere risultato idoneo nell'ambito di una pregressa procedura selettiva volta alla copertura di posti nella qualifica equivalente a quella per cui oggi si concorre, è considerata negli stessi termini dell'aver maturato appena 1 anno di anzianità in una delle fasce retributive F3, F4 ed F5 della Seconda Area funzionale!

Invero, il conseguimento di una precedente idoneità dovrebbe costituire titolo tale da potersi accostare, ai fini dell'attribuzione di coefficienti di punteggio, al possesso del titolo di studio previsto, in via ordinaria, per l'accesso alla Terza Area, fascia F1, dall'esterno.

Ne discende che, secondo un corretto bilanciamento dei valori sottesi a ciascun titolo, il bando avrebbe dovuto attribuire alla circostanza di avere conseguito una idoneità nell'ambito di precedente procedura di accesso alla Terza Area (già Area C) un punteggio compreso tra gli 11 punti (punteggio attribuito al titolo di studio "*diploma di scuola media superiore*") ed i 20 punti (punteggio attribuito al titolo di studio "*laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o laurea conseguita con il vecchio ordinamento (DL)*").

Tanto più che – come già evidenziato – l’eccezionale ritardo accumulato dall’Amministrazione nel portare a compimento la procedura selettiva bandita nel 2001, e la sostanziale inattuazione, ad oggi, delle graduatorie del 2007 con riferimento alla posizione dei candidati appartenenti alle posizioni B1 e B2, avrebbero dovuto semmai condurre all’introduzione, nella disciplina concorsuale, di apposite previsioni volte a salvaguardare l’affidamento dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate già risultati idonei per la copertura della posizione C1 all’esito della selezione del 2001.

2.2 Valga il richiamo al fatto che, proprio la *lex specialis* del 2001, prevedeva l’attribuzione di 7 punti ai candidati in possesso di pregresse “*idoneità a prove selettive o concorsi per la qualifica per cui si concorre o superiore*” (art. 3, comma 1, lett. e), bando prot. n. 158625 del 12.09.2001), laddove, nella medesima disposizione, alla lettera a), erano invece riconosciuti solo 1,5 punti (e fino a un massimo di 22 punti) “*per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre maturato in B3 e B3S*”.

Invero, la diversa disciplina di cui al bando prot. 193306 del 24 dicembre 2009 pare invece orientata ad avvantaggiare in maniera sproporzionata e irragionevole i dipendenti appartenenti alla posizione B3, penalizzando al contempo oltremodo gli altri candidati – tra cui i ricorrenti odierni – che sono in possesso di idoneità per la posizione per cui si concorre, e che peraltro vantano una legittima aspettativa allo scorrimento delle graduatorie del 2007.

Ne discende anche sotto tale profilo l’illegittimità degli atti impugnati.

P.Q.M.

Voglia Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, disattesa ogni avversa eccezione e istanza, annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi per i motivi indicati.

Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA.

La presente controversia è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto attinente a materia di lavoro.

Roma, 25 febbraio 2010

Avv. Gianfranco Passalacqua

Avv. Guglielmo Calcerano

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Gianfranco Passalacqua, difensore delle parti ricorrenti, io sottoscritto, Assistente U.N.E.P. addetto alla Corte d'Appello di Roma, ho notificato il suesteso atto, mediante consegna di distinte copie conformi all'originale, a:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, difesa e rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso gli Uffici della medesima, in Via dei Portoghesi n. 12, Roma.

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, presso la sede legale di Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145, Roma.

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione centrale del personale, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, presso la sede di Via Giorgione n. 159, 00147, Roma.